DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Art. 2

Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed alle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Versione in vigore dal 5 luglio 2003, non più in vigore dal 3 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-delle-forniture-di/art-2-progetti-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it